

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 294 del 11/08/2009

Oggetto : ISTITUZIONE ALBO BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI.
CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.

L'anno duemilanove, il giorno 11 del mese di Agosto, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- RAVAIOLI ALBERTO	Sindaco	presente
- MELUCCI MAURIZIO	Vice Sindaco	presente
- BELTRAMI ANTONELLA	Assessore	assente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BULDRINI VITTORIO	Assessore	presente
- FIORI ANNA MARIA	Assessore	assente
- GAMBERINI ANTONIO	Assessore	presente
- PIVATO STEFANO	Assessore	presente
- TADDEI PAOLA	Assessore	assente
- TURCI DONATELLA	Assessore	assente
- VISANI KAREN	Assessore	presente
- ZANZINI ANDREA	Assessore	presente
-		
-		

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 4

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Istituzione Albo Botteghe Storiche e Mercati Storici. Criteri e modalità di iscrizione all'Albo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la Regione Emilia Romagna ha emanato la Legge Regionale 10 marzo 2008 n. 5 “Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche” con la finalità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
- che in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 1, della nominata L.R., la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n.983 del 30.06.2008, avente per oggetto la “Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche”, la quale all’art. 1 stabilisce, in particolare, che i Comuni provvedono all’individuazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale con le modalità indicate nella deliberazione medesima;
- che la Giunta Regionale ha altresì adottato la deliberazione n.22 del 19.01.2009, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità di gestione dell’Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi <<Botteghe storiche>> e <<Mercati storici>>”.

Dato atto

- che la Provincia non ha provveduto ad integrare, sulla base della possibilità riconosciuta dall’art.3, comma 2, della citata Legge Regionale n.5/2008, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n.983/08;
- che conseguentemente, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge Regionale in argomento, il Comune deve provvedere all’istituzione dell’apposito Albo e alla rilevazione ed iscrizione delle botteghe e dei mercati storici sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa regionale;

Considerato

- che nella fase di prima attuazione della suddetta normativa regionale le Associazioni di categoria, la Camera di Commercio, le Associazioni dei consumatori non hanno finora segnalato a questo Comune l’esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici;
- che l’iscrizione all’Albo è comunque subordinata, oltre che alla presenza dei necessari requisiti, alla richiesta formale del gestore del locale, debitamente provvista dell’assenso del proprietario qualora l’immobile non appartenga al titolare dell’attività, fatto salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune;
- che i requisiti per il riconoscimento dello status di “Bottega Storica” e di “Mercato Storico”, stabiliti dalla citata Legge Regionale ai fini dell’iscrizione all’Albo comunale, sono i seguenti:

1) durata di svolgimento dell’attività precipua:

1.1 nel caso di attività commerciale o artigianale: svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all’art. 2, comma 2 della L.R. n. 5/2008;

1.2 nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione “Osteria” o altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla denominazione stessa in quanto significative per le tradizioni locali (Birreria, Enoteca, ecc.): svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di

denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

1.3 nel caso di mercato storico, svolgimento del mercato, considerato unitariamente nel suo complesso, nella stessa area pubblica da almeno 50 anni;

1.4 nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente;

2) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività;

3) presenza nei locali e negli arredi, interni ed esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, cioè non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e devono dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

•che per la valutazione dei requisiti di cui al punto 3 potranno essere considerati, in particolare, la presenza, anche non cumulativa, dei seguenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c) il locale figure citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale;

•che i negozi e i mercati iscritti all'Albo potranno fregiarsi del marchio di “**Bottega storica**” o “**Mercato storico**” così come approvato dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale n.22/2009;

Ritenuto opportuno che per il procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, messo in atto dagli uffici comunali a seguito di apposita istanza, sia corrisposta dall'istante una somma di € **150,00** per diritti di segreteria, il cui importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 13917471 intestato al Comune di Rimini – Servizio Tesoreria e la relativa attestazione andrà allegata all'istanza stessa; detta somma verrà introitata nel Bilancio comunale al cap.4850 denominato “Diritti di segreteria D.L.388 del 18.9.1992, art.9 comma 10”;

Vista la relazione prot. n. 130316 del 11.08.2009 del Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche (SUAP);

Visto il parere favorevole espresso in data 11.08.2009 dal Vice Responsabile Risorse Finanziarie ai sensi del medesimo art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;

Sentito il Segretario Generale;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di istituire l'**Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Rimini**. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale da parte del gestore del locale, con l'assenso anche del proprietario qualora l'immobile non appartenga al titolare dell'attività, fatto salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune. La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio proposto come bottega storica o mercato storico;
- b) una scheda documentale contenente:
 - la denominazione dell'attività e la specificazione dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con attività produttive, culturali e turistiche;
 - una documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200, qualora non già esistente agli atti dello SUAP;
- c) una raccolta della documentazione idonea a dimostrare il particolare rilievo dell'attività e la sua permanenza tempo;
- d) una relazione in cui dovranno essere descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale;

2) di approvare, ad integrazione e specificazione di quanto disposto con gli atti normativi regionali, i seguenti criteri per la gestione e la tenuta dell'Albo:

- a) al termine "osteria" sono assimilabili altre tipologie di esercizi di somministrazione equivalenti (birreria, enoteca, ecc.), in quanto attività significative per la tradizione locale;
- b) la gestione dell'Albo comunale deve avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
- c) l'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti in possesso degli idonei requisiti;
- d) il titolare dell'attività iscritta all'Albo può comunicare la volontà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, purché la comunicazione sia accompagnata dall'assenso del proprietario dell'immobile;
- e) in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiara di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di "Bottega Storica";
- f) i proprietari e i gestori delle "Botteghe Storiche" presentano allo SUAP le proposte di intervento che riguardano il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro. Lo SUAP valuta, con l'ausilio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti

interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, lo SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, lo SUAP dispone con determina dirigenziale la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;

g) è disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

h) per il procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, messo in atto dagli uffici comunali a seguito di apposita istanza, deve essere corrisposta dall'istante una somma di € **150,00** per diritti di segreteria mediante versamento dell'importo sul c/c postale n. 13917471 intestato al Comune di Rimini – Servizio Tesoreria e la relativa attestazione andrà allegata all'istanza stessa; detta somma verrà introitata nel Bilancio comunale al cap.4850 denominato "Diritti di segreteria D.L.388 18.09.1992, art.9 comma 10";

i) l'istituzione dell'albo comunale verrà pubblicizzata con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio, pubblicazione nel sito internet del Comune di Rimini e affissione all'Albo pretorio del Comune;

3) le Botteghe Storiche e i Mercati Storici iscritti all'Albo potranno fregiarsi dei rispettivi marchi così come approvati dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2009, nel rispetto delle modalità di utilizzazione dei marchi stessi stabilite dalla delibera medesima;

4) di dare atto che:

-ai sensi dell'art.4, comma 5, della Legge Regionale 10.03.2008 n.5 la Regione, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla L.R. 41/97, attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici;

-l'Amministrazione comunale si riserva, con successivi atti, in base alle rispettive competenze dei propri organi, di approvare specifici piani di intervento e agevolazioni a favore delle attività iscritte all'albo, anche ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R. 14/99;

5) di dare mandato allo SUAP affinché provveda, con apposita Determina Dirigenziale, a predisporre il modello di domanda di iscrizione all'Albo comunale in sintonia con quanto oggi deliberato;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Remo Valdiserri, Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

7) di dare atto, inoltre, che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza per provvedere all'istituzione dell'Albo per le Botteghe Storiche ed i Mercati Storici del Comune di Rimini;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Deliberazione di G.C. n. 294 del 11/08/2009

SINDACO

F.to RAVAIOLI ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 24/08/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 14/08/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
LAURA CHIODARELLI

Rimini li 31/08/2009

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini li _____
